

COMUNE DI SAMBUCA PISTOIESE
(Provincia di Pistoia)

Copia

Deliberazione N. 42 del 27-09-2004

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO COMUNALE DELLE AREE POTENZIALMENTE SENSIBILI AI CAMPI ELETTROMAGNETICI E RILIEVI DI DISTRIBUZIONE DEL CAMPO ELETTROMAGNETICO ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE AI SENSI DELLA LEGGE N.36/2001, L.R.N.54/2000, CEI 211-6 E CEI 211-7.

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto messo comunale certifica che il presente atto relativo all'oggetto è stato pubblicato all'albo pretorio dal 23/10/04 al 8/11/04

Il Messo Com.le

Deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

Trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici

FINANZE E BILANCIO
AFFARI GENERALI E PERSONALE
UFFICIO TECNICO
UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE

Oggi VENTISETTE SETTEMBRE DUEMILAQUATTRO alle ore 16:00 in Sambuca Pistoiese nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione in sessione Straordinaria che e' stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:


1)	VOGESI Francesca	Presente
2)	FILIPPINI ENZO	Presente
3)	MANNUCCI SERGIO	Presente
4)	NICCOLAI LORIANO	Presente
5)	LORINI ALESSANDRO	Presente
6)	VERUCCHI FRANCA	Presente
7)	GUALANDI AMERIGO	Presente
8)	SCATIZZI GIOVANNA MARIA	Presente
9)	MELANI MARCELLO	Presente
10)	GAVAZZI CRISTINA	Presente
11)	BALDI GIANLUCA	Presente
12)	BENCIVENNI DINO	Presente
13)	MATTEONI FRANCO	Presente

Assegnati n. 13
In carica n. 13

Presenti n. 13
Assenti n. 0

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la Presidenza il Sig. VOGESI Francesca nella qualita' di **Sindaco** Assiste il segretario Dott. DR. NANNIPIERI EDOARDO vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i signori: VERUCCHI FRANCA GUALANDI AMERIGO MATTEONI FRANCO.
La seduta è Pubblica.

Per copia conforme all'originale - Il Responsabile del Servizio



2123
8/11/04

IL CONSIGLIERE MANNUCCI DA' LETTURA DEL DOCUMENTO CHE VIENE ALLEGATO AL PRESENTE ATTO COME ALLEGATO "B"

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO :

- Che con deliberazione C.C. n° 80 del 21/12/2002 veniva adottato il Piano Strutturale del Comune di Sambuca Pistoiese ai sensi della LR n° 5/95 e successivamente dopo l'esame delle osservazioni pervenute approvato definitivamente con deliberazione C.C. n° 18 del 14/05/2003 ;
- Che il Piano Strutturale approvato in via definitiva prescrive che il Comune deve approvare prima dell'approvazione del Regolamento Urbanistico, il Piano Comunale di zonizzazione ai sensi della LR n° 54/2000 e D.C.R. n° 12/2002. Tale zonizzazione costituirà elemento essenziale delle conoscenze condizionanti il Regolamento Urbanistico ;
- Che per ottemperare a quanto sopra questo Comune ha affidato l'incarico di redazione di detto Piano con Convenzione del 25/02/2004 alla Società CENTRO SICUREZZA " CULTURA SVILUPPO" s.r.l. con sede in Pistoia in via Cesare Battisti , 35 ;
- Vista la Legge 22 febbraio 2001, n. 36 "Legge Quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici" ;
- Visto il D.P.C.M. 23 aprile 1992, "Limiti massimi di esposizione ai campi elettrico e magnetico generati alla frequenza industriale nominale (50 Hz) negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno";
- Visto il D.P.C.M. 28 settembre 1995, "Norme tecniche procedurali di attuazione del D.P.C.M. 23 aprile 1992 relativamente agli elettrodotti";
- Visto il D.P.C.M. 8 luglio 2003, "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti";
- Visto il D.P.C.M. 8 luglio 2003, "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz";

- Visto il D.M.A. 10 settembre 1998, n. 381 "Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana";
- Vista L.R. 6 aprile 2000, n. 54, "Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione" ;
- Visto le norme di cui CEI 211 - 6, "Guida per la misura e per la valutazione dei campi elettrici e magnetici nell'intervallo di frequenza 0 Hz – 10 kHz, con riferimento all'esposizione umana";
- Visto le norme di cui CEI 211 - 7, "Guida per la misura e per la valutazione dei campi elettromagnetici nell'intervallo di frequenza 10 kHz – 300 GHz, con riferimento all'esposizione umana";
- Visto la Legge Quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici - L. 22 febbraio 2001 n. 36 che attribuisce allo Stato la determinazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, in materia di valori di campo definiti ai fini della ulteriore progressiva minimizzazione dell'esposizione (art. 4, comma 1, lettera a) . La stessa Legge Quadro d'altro canto attribuisce alla competenza delle regioni l'indicazione degli obiettivi di qualità in materia di criteri localizzativi, standard urbanistici e incentivazioni (art. 3, comma 1, lett. d e art. 8, comma 1, lett. e);
- Visto il D.Lgs 1 agosto 2003 n. 259, recante il codice delle comunicazioni elettroniche, che si occupa delle infrastrutture di comunicazione elettronica, assimilandole ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria ;
- Visto le due sentenze della Corte Costituzionale :
 - 1 ottobre 2003 n. 303, nella quale è stato dichiarato incostituzionale l'intero D.Lgs 198/02, "Decreto Gasparri", in particolare per la compromissione delle attribuzioni delle regioni nella parte dell'art. 3, comma 2, che consentiva la realizzazione delle infrastrutture strategiche, tra cui quelle delle telecomunicazioni, in ogni parte del territorio comunale, in deroga agli strumenti urbanistici e ad ogni altra disposizione di legge o di regolamento ;
 - 7 ottobre 2003 n. 307, nella quale è stata ribadita da una parte la competenza esclusiva dello Stato nella fissazione dei limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, in materia di

telefonia mobile, da cui l'incostituzionalità dei limiti fissati da diverse regioni, tra cui la Toscana, che avevano disciplinato difformemente tali valori e limiti e dall'altra è stato affermato il principio per cui la potestà normativa in materia di localizzazione degli impianti e di pianificazione, sulle quali si manifesta l'autonomia delle Regioni e degli enti locali di regolare l'uso del proprio territorio, deve comunque rispettare le esigenze della pianificazione nazionale degli impianti;

- Visto pertanto l'illegittimità dei limiti stabiliti dalla L.R.T. 54/2000, "Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione", con la D.C.R.T. n° 12 del 16/01/2002, in quanto di pertinenza dello Stato e non derogabili alle Regioni e dall'altra l'autonoma capacità delle Regioni e degli enti locali di regolare, fatte salve le competenze dello Stato e delle autorità indipendenti, l'uso del proprio territorio attraverso discipline localizzative finalizzate ad un corretto inserimento urbanistico e territoriale degli impianti ;
- Visto che quindi i valori-soglia attualmente in vigore sono quindi quelli stabiliti e fissati dal D.P.C.M. 8 luglio 2003, "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz" e dal D.P.C.M. 8 luglio 2003, "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti", riportati in **2.5** ;
- **Preso atto che** risulta comunque valido quanto disposto dall'art. 8 comma 6 della L. 36/2001, "I Comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici", e dalla Legge Regionale n°54/2000 che ha la finalità di garantire;
- **Preso atto che** risulta comunque valido quanto disposto dall'art. 8 comma 6 della L. 36/2001, "I Comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici", e dalla Legge Regionale n°54/2000 che ha la finalità di garantire:
 - a) la tutela della salute umana, dell'ambiente e del paesaggio;
 - b) l'ordinato sviluppo e la corretta localizzazione degli impianti;
 - c) il contenimento dell'inquinamento ambientale derivante dalle emissioni elettromagnetiche degli impianti ;

- Si ritiene, che secondo quanto disposto dal sopra riportato art. 8, comma 6, della L. n. 36/2001, di poter seguire, per consentire un corretto insediamento territoriale ed urbanistico degli impianti, quanto previsto dall'allegato 1 alla D.C.R.T. n° 12 del 16/01/2002, alla voce "Criteri inerenti l'identificazione delle aree sensibili", in cui vengono individuate e definite due tipologie di aree sensibili, senza ovviamente adottarne i valori limite ivi indicati ;
- Considerato che le due tipologie di aree sensibili sono :
 - a) aree di interesse storico - architettonico e paesaggistico - ambientale, nelle quali devono essere evitati impatti di tipo visivo degli impianti;
 - b) aree comprese nel perimetro di cinquanta metri di distanza da asili, scuole, ospedali, case di cura, aree verdi attrezzate, aree destinate all'infanzia, aree di particolare densità abitativa;
- Considerato che dall'analisi del Piano Strutturale, dell'allegata cartografia ed attraverso uno studio approfondito del territorio sono state pertanto individuate le seguenti aree potenzialmente sensibili :
 1. aree di salvaguardia riguardanti le strutture scolastiche di Pavana e Treppio;
 2. ambiti delle aree di rilevanza paesaggistica e ambientale, così come definiti nel Piano Strutturale:
 - o sub-sistema A1 delle aree boscate (Boschi di rilevanza paesaggistico e ambientale del Demanio Regionale);
 - o sub-sistema A2 delle aree boscate (Boschi di rilevanza paesaggistico e ambientale della Riserva dell'Acquerino);
 - o sub-sistema B1 delle aree boscate (Boschi prevalentemente cedui di rilevanza paesaggistico e ambientale);
 - o sub-sistema C1 delle aree boscate (Boschi di rilevanza paesaggistico e ambientale di connessione delle riserve naturali);
 - o sub-sistema D1 delle aree boscate (Boschi di rilevanza paesaggistico e ambientale di connessione delle riserve naturali).
 - o centri storici e nuclei storici individuati quali invariante strutturali all'interno del Piano Strutturale che presentano distinte e rilevanti peculiarità architettoniche, storiche, artistiche e paesaggistiche, in particolare Castello di Sambuca, Treppio e Torri ;
- Preso atto che è necessario eseguire rilievi sperimentali del livello di campo elettromagnetico in alta e bassa frequenza all'interno del territorio

comunale per verificare la rispondenza alle prescrizioni della normativa nazionale ed ai documenti normativi da essa richiamati dei siti individuati e ritenuti, come più sensibili al problema dei campi elettromagnetici, sia per presenza di sorgenti che di ricettori ;

- Che detti siti sono stati individuati nelle seguenti sorgenti specifiche :
 - a) stazione radio base TIM (PT36) denominata San Pellegrino al Cassero, in località Stabiazioni;
 - b) ponte radio TELECOM in località Taviano, P.za del Comune 9;
 - c) stazione radio base TIM (PT35) denominata Sambuca Pistoiese ed OMNITEL, in località Lastrone;
 - d) ponte radio TELECOM in località Treppio, strada Case Mugnai;
 - e) stazioni radio base in località Torraccia, strada comunale di Torri;
 - f) ponte radio in località Torri;
 - g) ponte radio TELECOM (torre di 76 m) sul Monte la Croce;
 - h) ponte radio TELECOM in località Lagacci;
 - i) ripetitori radiotelevisivi, ponte radio e stazioni radio base (tra cui TIM PT34, OMNITEL, WIND) sul Monte Pidocchina ;

- Preso atto che da un confronto con i limiti di legge è stato constatato che, negli orari e condizioni di misura specificati nel **doc. A che viene allegato all'originale del presente atto**, i rilievi effettuati si sono mantenuti largamente al di sotto dei limiti di legge, non solo per quanto riguarda i limiti di esposizione e di attenzione, ma anche per gli obiettivi di qualità ;

- Preso atto che dai rilievi effettuati si evince un ampio rispetto dei limiti ad oggi in vigore per quanto riguarda i campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati dagli impianti presenti alla data di stesura della relazione **doc. A che viene allegato all'originale del presente atto**;

- Considerato infine che le aree potenzialmente sensibili ai campi elettromagnetici soprariportate sono state individuate e perimetrare, nel **doc. A che viene allegato all'originale del presente atto**, e per le quali, in caso di richiesta di concessione per nuova installazione si richiede, oltre al rispetto dei limiti di esposizione ed eventualmente di attenzione, la predisposizione di misure atte a minimizzare l'impatto visivo degli impianti stessi ;

- Visto il parere espresso dal Responsabile del Servizio Urbanistica, Arch. Francesco Copia, in merito alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Dls. 267/2000;

DICHIARAZIONE DI VOTO:

Matteoni: avrei preferito una maggiore attenzione sulle progettualità in riferimento alle nuove localizzazioni;

Mannucci: replica al Matteoni mettendo in risalto le difficoltà economiche a recepire consulenze esterne ed afferma che non è stato possibile chiedere ai tecnici di fare un piano a 360 gradi;

Con 10 voti favorevoli e 3 astenuti: BENCIVENNI DINO, BALDI GIANLUCA, GAVAZZI CRISTINA;

DELIBERA

1) DI APPROVARE IL PIANO COMUNALE DELLE AREE POTENZIALMENTE SENSIBILI AI CAMPI ELETTROMAGNETICI E I RILIEVI DELLA DISTRIBUZIONE DEL CAMPO ELETTROMAGNETICO ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE AI SENSI DELLE LEGGI n° 36/2001 , LR n° 54/2000, CEI 211-6 e CEI 211-7 COMPOSTO DALLA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE :

- - n° 1 relazione tecnica ;

ALLEGATA all'originale della presente deliberazione per farne parte integrante allegato "A";

3) DI DARE MANDATO AI SERVIZI COMUNALI PREPOSTI PER QUANTO DI COMPETENZA DI DIVULGARE NELLE FORME POSSIBILI E PIÙ APPROPRIATE I CONTENUTI DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE;

4) DI INVIARE PER CONOSCENZA LA PRESENTE DELIBERAZIONE ALLA REGIONE TOSCANA ED ALLA PROVINCIA DI PISTOIA ;

4) DI INCARICARE DELLA ESECUZIONE DEL PRESENTE ATTO I SERVIZI COMUNALI PREPOSTI PER QUANTO DI COMPETENZA.

Approvazione del Piano delle Aree Potenzialmente Sensibili ai Campi Elettromagnetici e rilievi della distribuzione dei Campi Elettromagnetici all'interno del territorio comunale ai sensi della legge n° 36/2001 e della L.R. n° 54/2000 e delle norme del Comitato Elettrotecnico Italiano CEI 211-6 e CEI 221-7.

Si tratta più che dell'approvazione di un vero e proprio piano, di una presa d'atto di un dettagliato censimento, sulle sorgenti di Campi Elettromagnetici esistenti sul territorio comunale.

I tecnici incaricati hanno prodotto un dettagliato resoconto sulle sorgenti di campi elettromagnetici prodotti dalle antenne esistenti sul nostro territorio, supportato anche da un rapporto fotografico. Sono state effettuate le necessarie misurazioni, che hanno consentito di verificare che le emissioni elettromagnetiche prodotte rientrano nei limiti consentiti dalle vigenti leggi e normative tecniche.

Sono state anche individuate alcune aree "cosiddette sensibili", in particolare i plessi scolastici, all'intorno dei quali non sarà possibile installare sorgenti di campi elettromagnetici, esempio antenne di trasmissione o ripetizione segnale e non sarà consentito il transito di elettrodotti ad alta tensione.

Si prende inoltre atto che il territorio di Sambuca P/se non è interessato, se non marginalmente, dal transito di elettrodotti ad alta tensione. Gli unici due elettrodotti transitano, il primo al confine nord, ma insiste totalmente sul territorio del Comune di Granaglione, ed il secondo lambisce solo marginalmente una piccola porzione del territorio comunale al confine con i comuni di Camugnano e Cantagallo, comunque in una zona priva di insediamenti abitativi.

Il piano in argomento, come quello della classificazione acustica rappresenta un obbligo di legge e sarà parte integrante del nuovo Regolamento Urbanistico comunale.

Sergio Mannucci

COMUNE DI SAMBUCA PISTOIESE

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 27-09-2004

DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000 N. 267 - ART. 49 COMMA 1

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO COMUNALE DELLE AREE POTENZIALMENTE SENSIBILI AI CAMPI ELETTROMAGNETICI E RILIEVI DI DISTRIBUZIONE DEL CAMPO ELETTROMAGNETICO ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE AI SENSI DELLA LEGGE N.36/2001, L.R.N.54/2000, CEI 211-6 E CEI 211-7.

REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto, Responsabile di Area

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Sulla proposta di deliberazione in oggetto

Sambuca Pistoiese

f.to Il responsabile del servizio

27 SET. 2004

REGOLARITA' CONTABILE

il sottoscritto, responsabile di area economico finanziaria

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Sulla proposta di deliberazione in oggetto

Sambuca Pistoiese

f.to Il responsabile del servizio

DOCUMENTO ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE C.C. N. 42 DEL 27-09-2004

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DR. NANNIPIERI EDOARDO

COMUNE DI SAMBUCA PISTOIESE

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 27-09-2004

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo Pretorio di questo Comune e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art.124 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Pubblicazione dal 23 OTT. 2004 al 8 NOV. 2004 num. 2123
Sambuca Pistoiese li 23 OTT. 2004

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Bianchi Aldo

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
(in carta libera per uso amministrativo)

Sambuca Pistoiese li 23 OTT. 2004

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
